

RISPOSTE A INTERPELLI RILEVANTI DELLA SETTIMANA

10.01.2022 - 16.01.2022



N.	TITOLO E ASPETTI ESSENZIALI
10	<p>Superbonus - "Interventi di efficientamento energetico in un condominio composto da più edifici - Calcolo del rapporto tra la superficie delle unità immobiliari residenziali e la superficie delle unità non residenziali - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)" - pdf</p> <p>Nel caso di interventi trainanti e trainati su immobili in condominio, anche se costituiti in 3 distinti edifici (l'uno interamente abitativo, il secondo per 2/6 ad uso abitativo e per i restanti ad destinazione diversa e l'ultimo interamente a destinazione diversa), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il principio della prevalenza della funzione residenziale vige rispetto all'intero condominio tenendo perciò conto di tutti gli edifici che compongono lo stesso. Dal rapporto così determinato è possibile distinguere tra immobili con destinazione residenziale prevalente, per cui l'agevolazione è attribuibile anche al proprietario di immobili non residenziali, e viceversa.</p>
11	<p>Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicazione dell'addizionale del 10 per cento sugli emolumenti corrisposti sotto forma di bonus e stock option a dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario - Articolo 33 del decreto legge n. 78 del 2010 - pdf</p>
12	<p>Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Incarico di Commissario Straordinario svolto dal dipendente/socio - Tassazione del compenso in capo alla Società - pdf</p>
13	<p>Contributo a fondo perduto per riduzione canone contratti di locazione - pdf</p>
14	<p>Operazioni con la Repubblica di San Marino - Modello T2 - pdf</p>
15	<p>Cessione di un impianto sportivo natatorio ai comuni - Trattamento ai fini dell'IVA e delle altre imposte indirette - pdf</p>
16	<p>Imposta sui servizi digitali - Criteri per il calcolo della soglia di 750 milioni di euro, prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - pdf</p>
17	<p>Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito - Applicazione della ritenuta convenzionale al partner di partnership britannica - pdf</p>
18	<p>Configurabilità di una stabile organizzazione all'estero ai fini dell'opzione per il regime di branch exemption - pdf</p> <p>Al fine di definire l'applicabilità del regime fiscale di branch exemption, l'Agenzia delle Entrate si concentra sulla ricorrenza dei requisiti di configurabilità di stabile organizzazione secondo le Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate con lo Stato estero, oppure secondo le norme interne dei relativi Stati. Nel caso specifico, essendo in essere la Convenzione contro le doppie imposizioni, l'Agenzia esamina la sussistenza di ogni requisito (esistenza della sede d'affari, fissità spaziale e temporale della sede, svolgimento dell'attività d'impresa della casa madre in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d'affari).</p>
19	<p>Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito - Applicazione della ritenuta convenzionale ai partecipanti a un fondo fiscalmente trasparente - pdf</p> <p>I partecipanti a un fondo che investe in Italia (società di gestione del risparmio, priva di personalità giuridica e fiscalmente trasparente localizzata nel Regno Unito), possono godere del trattamento convenzionale previsto dal Trattato concluso con il Paese in cui gli stessi risiedono, purché gli utili di gestione siano loro imputati ai fini dell'imposizione nel rispettivo Stato di residenza. Tale condizione si ritiene verificata sia nel caso in cui quest'ultimo Stato qualifichi il fondo come fiscalmente trasparente e assoggetti a imposizione gli utili in capo agli investitori, indipendentemente dall'effettiva percezione, sia nel caso in cui il fondo abbia natura di mero veicolo, attraverso cui i flussi di reddito transitano in favore dei sottoscrittori e in capo ai quali sono sottoposti a imposizione nello Stato di residenza.</p>
20	<p>Trattamento fiscale delle somme corrisposte agli assicurati - Imposta sostitutiva di cui all'articolo 26-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sui redditi di capitale di fonte assicurativa - Esenzione di cui all'articolo 34, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - pdf</p>
21	<p>Applicazione della ritenuta su operazioni a premio - Art. 30 comma 1 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 - pdf</p>
22	<p>Trattamento fiscale dei compensi corrisposti a una società australiana a fronte del diritto di distribuzione esclusiva di un prodotto farmaceutico - pdf</p>
23	<p>Superbonus - Interventi effettuati da un condominio composto da più edifici - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio in vigore al 31/12/2021) - pdf</p> <p>Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia (Superbonus) effettuati su di un condominio costituito da più fabbricati indipendenti, il contribuente si chiede se possano essere deliberati con assemblee distinte interventi diversi in relazione ai singoli fabbricati e, inoltre, se possano essere effettuate distinte comunicazioni di cessione del credito/sconto in fattura, con lo stesso codice fiscale, sempre con riferimento ai distinti complessi. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'aspetto formale delle delibere assembleari è di competenza civilistica, pertanto non fornisce indicazioni in merito se non un rimando all'art. 119 comma 9-bis del Decreto Rilancio. Per quanto riguarda le modalità di cessione del credito maturato, con rimando alle istruzioni di compilazione del modello, ammette l'ipotesi di plurime comunicazioni tante quanti sono i fabbricati interessati.</p>
24	<p>Applicazione della ritenuta convenzionale ai partecipanti a un fondo estero fiscalmente trasparente</p>
25	<p>Trattamento IVA dei corsi di insegnamento a distanza</p>
26	<p>Brexit - Trattamento IVA imbarcazione da diporto</p> <p>L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti, riprendendo la risposta n. 49 contenuta nel documento della Commissione europea - DG TAXUD: "Taxation and Customs: Questions ad Answers on the impact of the UK's withdrawal from the EU, its Single Market and Customs Union" in merito al trattamento fiscale/doganale delle imbarcazioni battenti bandiera britannica ormeggiate in acque territoriali italiane e non. Nello specifico chiarisce che le unità da diporto battenti bandiera britannica che si trovano, dall'1 gennaio 2021 in acque territoriali della EU mantengono lo status di merce unionale a differenza delle altre. Pertanto le prime non sono tenute all'assolvimento di alcun dazio, mentre le seconde possono, se ne ricorrono i requisiti, essere reintrodotte nella UE in esenzione da dazi secondo l'art. 203 del Regolamento UE n. 952/2013</p>